



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione tecnica e controlli
Ufficio FEASR



SCHEDA OPERATIVA MISURA 5.1

del

MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI

Misure non SIGC

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte <u>SCHEDA OPERATIVA</u> <u>MISURA 5.1</u> MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E DELLE SANZIONI Misure non SIGC	AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO Funzione Programmi di Aiuto in cofinanziamento

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	14/07/2017	158

REVISIONE N.	DATA	NUMERO
1 - Determina	28/01/2019	27
2 - Determina	352 – punto 4	10/12/2020

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	4
2	ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO	4
2.1	LINEE GENERALI.....	4
2.1.1	Domanda di pagamento del Saldo	4
2.1.2	Controlli in loco a campione.....	7
2.1.3	Esito del controllo relativo alle dichiarazioni.....	9
2.1.4	Riduzioni e sanzioni	9
2.2	CONTROLLO EX-POST	10

1 INTRODUZIONE

La presente Scheda Operativa integra il MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - precisando le modalità e le responsabilità per l'istruttoria delle domande di pagamento relativa alle operazioni in oggetto (5.1 – Sostegno alla prevenzione dei danni da calamità naturali), previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, di seguito PSR, della Regione Piemonte. Pertanto, per quanto eventualmente non descritto nel presente documento si rimanda al Manuale medesimo ed ai suoi allegati.

Il presente documento s'integra inoltre con gli Indirizzi procedurali approvati dalla Regione Piemonte e ad essi si rimanda per quanto non espressamente previsto.

2 ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

2.1 LINEE GENERALI

Sulle domande di pagamento per le quali è stata stabilita la ricevibilità, la fase istruttoria per l'individuazione dell'importo da erogare al beneficiario è strettamente collegata al tipo di domanda come di seguito specificato.

Per il principio di separazione delle funzioni, chi ha partecipato all'istruttoria delle domande di sostegno per l'ammissibilità (*ammissione al sostegno e/o variante*) non può partecipare all'istruttoria delle domande di pagamento, né ai controlli in loco o ex-post.

2.1.1 Domanda di pagamento del Saldo

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge controlli amministrativi ovvero la verifica:

- della conformità dell'operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento, mediante
 - a) la documentazione tecnica allegata alla domanda di pagamento,
 - b) l'eventuale documentazione fotografica attestante gli interventi effettuati,
 - c) la distinta delle fatture suddivise per intervento,
 - d) **la visita sul luogo di cui meglio specificato nel seguito;**
- dei costi sostenuti, mediante la documentazione attestante la congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, vale a dire
 - a) eventuale contabilità dei lavori eseguiti
 - b) relazione finale degli interventi;
- dei pagamenti effettuati, mediante:
 - a) documentazione contabile o avente forza probatoria equivalente;
 - b) evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento;

c) PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI ⁽²⁾ EMESSI ENTRO IL 31/12/2020, il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture e/o i documenti contabili equivalenti:

- 1 emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
- 2 emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.),
- 3 bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.

Nei casi da 1 a 3, occorre verificare che il beneficiario abbia apposto la medesima dicitura di annullamento / CUP sulla fattura originale e/o sul documento contabile equivalente originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

Nel caso di fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura a causa di problematiche legate agli applicativi di creazione della fattura (es. campi-descrizione poco capienti, campi generati in automatico da Ddt, ecc.), e nel caso di altri documenti contabili l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx,anno bando) nella causale del bonifico, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

d) PER TUTTE LE FATTURE E I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI EMESSI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021, il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP o di indicazione equipollente (n.d.r: dicitura di annullamento PSR 2014-20 – op...) pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione:

1. le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. le fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);
3. le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Nei casi 3 e 4 , occorre verificare che il beneficiario abbia apposto la medesima dicitura di annullamento / CUP sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

La visita sul luogo dev'essere eseguita sul 100% delle operazioni sovvenzionate e deve verificare la realizzazione dell'investimento. E' pertanto previsto che si svolga effettuando in successione

1. la valutazione e la misurazione delle superfici interessate mediante consultazione dell'Anagrafe Agricola e quindi delle particelle indicate
2. effettuando il sopralluogo per la verifica
 - in maniera speditiva, di quanto misurato a livello informatico,
 - della presenza dei materiali (m² di rete e n° di pali), in conformità con quanto ammesso e rendicontato.

In caso di evidenti discrepanze tra le misurazioni rendicontate, successivamente valutate da Anagrafe Agricola e infine rilevate in sito dall'istruttore, si procede con la verifica sul luogo dell'esatta posizione dell'intervento e dunque alla misurazione su GIS di quanto rilevato in campo.

Tali verifiche effettuate devono essere

- registrate nel Verbale di visita sul luogo, utilizzando il modello riportato in Allegato, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sull'istruttoria informatica nella Sezione Allegati alla voce corrispondente,
- eventualmente registrate sull'applicativo nel campo Elementi controllati/Note all'interno della sezione relativa alla Visita sul luogo.

Tuttavia la visita sul luogo può non essere effettuata se, come previsto dall'art. 48 del Reg UE 809/2014,

- a) la domanda di pagamento è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'importo dell'intervento è tale per cui viene considerato un investimento di piccola entità: in tal caso la visita sul luogo si può ridurre ad una mera verifica visiva dell'investimento, demandando la misurazione ai soli casi dubbi;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, garantendone la verifica mediante la documentazione agli atti (es.: documentazione fotografica georiferita, foto aeree pre e post intervento, schede dei materiali utilizzati ecc.).

In tal caso, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, facendo espresso riferimento alle deroghe previste dall'art. 48 del Reg UE 809/2014 e sopra descritto, come da modello riportato in Allegato.

La documentazione, fotografica e non, da allegare obbligatoriamente alla domanda di pagamento deve assicurare all'istruttore l'avvenuto investimento; pertanto essa deve

mostrare ogni informazione che permetta all'istruttore di accertare l'effettiva realizzazione di quanto rendicontato (ad esempio tipologia di reti e coperture, pali e minuteria, ...)
Tale documentazione fotografica e non, se eventualmente non trasmessa, sarà oggetto di richiesta di integrazione da parte dell'istruttore.

Se da tutte le verifiche di cui sopra emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportano un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio "finanziabile" della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati e sopra esposti, l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare a saldo, registrando i dati a sistema.

Il procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento del saldo deve concludersi (con la messa in liquidazione) in 180 giorni dall'avvio.

2.1.2 Controlli in loco a campione

Se la domanda di pagamento è stata estratta a campione per il controllo in loco, questo deve essere effettuato da funzionario diverso da quelli che hanno valutato la domanda di sostegno e la domanda di pagamento svolgendo il controllo amministrativo.

Il preavviso da fornire al beneficiario per preannunciare il sopralluogo non può essere superiore a **14 giorni consecutivi**; in sede di verbale occorrerà segnalare metodo (e-mail, pec, telefonata, ...) e tempistica di effettuazione del preavviso.

Durante il controllo in loco occorre verificare che:

- a) L'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili, ossia che l'investimento sia stato realizzato nel rispetto, in particolare della normativa civilistica e fiscale, in tema di corretta tenuta dei documenti contabili (registrazione delle fatture, inserimento in libro dei cespiti, registro IVA, ecc.),
- b) siano stati rispettati tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno, quindi:
 - mantenimento dei punteggi assegnati in ammissione, esclusivamente per quelli da verificare all'attuazione dell'investimento (e non quelli che calcolati a partire dalla situazione del beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno),
 - eventuali altri requisiti
- c) siano stati rispettati gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno (che è possibile controllare al momento della visita), così come sottoscritto con le domande di sostegno e pagamento (es. obbligo di informazione, ecc.);
- d) i dati dichiarati dal beneficiario siano esatti, mediante raffronto con i documenti giustificativi, quindi controllando gli originali dei documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario; in casi dubbi è possibile (e consigliato) eseguire un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella

- domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti dai fornitori del beneficiario;
- e) che la destinazione (o prevista destinazione) dell'investimento coincida con quanto ammesso **come da risultanze della visita sul luogo**.

Sulle domande estratte per il controllo in loco saranno eseguiti anche i controlli che, ai sensi della normativa italiana, devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di "autocertificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

E' possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita sul luogo eseguita in occasione della richiesta di pagamento purché tutte le condizioni prescritte per i controlli in loco siano soddisfatte (**separazione delle funzioni**).

Infatti, il controllo in loco deve comprendere una visita sul luogo, nel corso della quale deve essere verificata la realizzazione degli interventi, la fornitura dei prodotti cofinanziati con le seguenti modalità generali per gli investimenti strutturali:

- effettuando misurazioni, anche a campione, per verificare la correttezza delle quantità esperte nel SAL/consuntivo dei lavori redatto dal tecnico/direttore dei lavori, confrontandole dunque con quanto realizzato,
- valutando nel dettaglio la presenza dei materiali (m^2 di rete e n° di pali), in conformità con quanto ammesso e rendicontato.

Qualora, in sede di trasmissione delle domande di pagamento, il beneficiario non avesse allegato documentazione fotografica a dimostrazione della realizzazione degli investimenti, il controllore dovrà effettuare rilievi fotografici georiferiti che evidenzino gli investimenti realizzati oggetto di verifica durante la visita sul luogo. In tal caso le fotografie dovranno essere inserite nell'apposito "Quadro Allegati" presente nell'istruttoria della domanda di pagamento.

Tali verifiche effettuate devono essere

- registrate nel Verbale di visita sul luogo, utilizzando il modello riportato nell'Allegato al Manuale, che dovrà essere obbligatoriamente caricato sull'istruttoria informatica nella Sezione Allegati alla voce corrispondente,
- eventualmente registrate sull'applicativo nel campo Elementi controllati/Note all'interno della sezione relativa alla Visita sul luogo.

Nel caso in cui la visita sul luogo non sia stata svolta, l'istruttore caricherà sull'istruttoria informatica, nella Sezione Allegati alla voce Visita sul Luogo, una breve dichiarazione in merito, specificando la motivazione della mancata visita sul luogo, come da modello riportato in Allegato.

Copia del verbale di controllo in loco dev'essere lasciata al beneficiario a fine controllo (o, se si conclude in altro momento, spedita successivamente); in **alternativa può essere lasciata al beneficiario copia del verbale della visita sul luogo, da questi firmata per presenza**. Entrambe le opzioni sono da attuare soprattutto se presenti contestazioni del controllore e osservazioni del beneficiario medesimo. Nel caso in cui non fosse possibile determinare sul posto eventuali discrepanze, poiché le elaborazioni delle misurazioni avvengono successivamente alla visita sul luogo, il controllore lo segnala sul verbale.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato, il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare, registrando i dati a sistema.

Il procedimento amministrativo relativo al controllo in loco deve concludersi (con la redazione del verbale) in 90 giorni dall'avvio, coincidente con la comunicazione di avvenuta estrazione.

2.1.3 Esito del controllo relativo alle dichiarazioni

Le domande di sostegno e di pagamento sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai requisiti soggettivi, alle condizioni e ai punteggi di priorità che consentono l'accesso a una misura e/o azione e/o tipologia d'intervento.

Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda quindi tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del beneficiario. Il controllo viene eseguito sul campione di domande di pagamento (acconto e saldo) estratte per il controllo in loco, oltre ad un campione aggiuntivo per il raggiungimento del 10% delle domande presentate, e riguarda tutte le dichiarazioni rese dal beneficiario con le diverse istanze presentate.

In caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario, si applicano le conseguenze amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dal sostegno e applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia).

In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni rese con domanda di pagamento è necessario procedere come segue:

- titolarità del conto corrente: in prima battuta è possibile verificare con l'estratto conto fornito dalla banca relativo al conto da cui sono stati effettuati i pagamenti; se ciò non fosse possibile si procede con la consultazione dell'Agenzia bancaria;
- assenza di cause di esclusione quali divieto a contrarre con la PA, mediante consultazione del Casellario Giudiziale,
- conformità della documentazione contabile presentata: confronto con gli originali delle fatture e verifica della corretta tenuta dei documenti contabili, mediante:
 - apposizione di firma e data su originale delle fatture, intendendo quello archiviato assieme ai libri contabili,
 - per le fatture digitali, l'originale è quello visualizzabile dall'applicativo contabile di ricezione delle fatture; in tal caso il controllore ne evidenzierà sul verbale la presa visione;
 - ove applicabile, presa visione del registro delle fatture, del libro dei cespiti e del registro IVA, almeno delle pagine relative agli investimenti oggetto sostegno,segnando a verbale quanto visionato e visto/datato (in caso di archiviazione informatica, segnalare sul verbale quanto visionato).

2.1.4 Riduzioni e sanzioni

Gli importi accertati in istruttoria, e quindi da erogare, vengono definiti mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui ai paragrafi precedenti. Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l'importo accertato in istruttoria di più del 10 %, si applica una **sanzione amministrativa** all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo certo ed esaustivo, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. Nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà calcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

Le operazioni finanziate sono soggette a **impegni essenziali ed accessori** stabiliti dai bandi e/o dalle norme attuative ed accettati dai beneficiari mediante la sottoscrizione della domanda di sostegno .

Il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta l'**esclusione** della domanda al sostegno ed al pagamento, vale a dire la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione degli eventuali acconti o anticipi percepiti, maggiorati degli interessi maturati. Nel caso in cui invece vengano disattesi gli **impegni accessori** stabiliti dal bando, saranno applicate **riduzioni** calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dall'allegato al Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35. Infatti, successivamente all'emanazione del bando e/o dalle norme attuative, dev'essere predisposta idonea determina dirigenziale per la definizione puntuale degli impegni accessori e dei relativi livelli di gravità entità e durata.

Una volta calcolati gli importi di riduzioni e sanzioni, questi dovranno essere inseriti nell'applicativo informatico di istruttoria delle domande di pagamento, nella specifica sezione, in modo che vengano detratti dall'importo del contributo da avviare a liquidazione.

Diversamente, dal momento che l'applicativo allenterà l'istruttore nel caso in cui si incorra nella sanzione (cioè per scostamento superiore al 10%), l'istruttore potrà non applicarla se si trova nelle condizioni di cui sopra, dandone opportuna giustificazione nell'applicativo informatico, alla sezione controlli.

Qualora le riduzioni o le sanzioni comportino importi superiori a un massimo, fissato dal PSR o dalle disposizioni attuative, di percentuale del contributo spettante, l'OD pronuncia la decadenza totale per quella specifica domanda in cui si sono verificate le inadempienze.

2.2 CONTROLLO EX-POST

Annualmente ARPEA provvede ad estrarre il campione delle domande concluse (cioè per le quali è stato pagato il saldo) e soggette agli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg UE 1303/2013 per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo (o secondo quanto diversamente indicato nel PSR o nei singoli Bandi).

L'avvenuta estrazione di tale campione viene comunicata agli OD, che provvedono a consultare l'applicativo per rilevare le pratiche estratte.

Il controllo prevede l'effettuazione di un sopralluogo per la verifica di documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa agricola o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti. Il controllo deve essere effettuato da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa pratica di finanziamento e, al suo termine, deve essere compilato un apposito verbale, **utilizzando il modello allegato**.

I controlli devono essere svolti e registrati a sistema entro il 31/12 dell'anno di estrazione, al fine di consentire le necessarie rendicontazioni da parte di ARPEA alla Commissione.

ALLEGATI

1. Verbale di controllo in loco
2. Verbale di visita sul luogo
3. Dichiarazione di mancata visita sul luogo
- 4. Check list dei controlli amministrativi**
5. Verbale di controllo ex post